

CAMERA DEI DEPUTATI N. 923

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORRA, MAZZUCONI, ZOPPI, FRASSON, TORCHIO, ZAMBON, ZAMPIERI, GOTTARDO, DELFINO, MORGANDO

Modifica dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di procedure per l'assunzione nei ruoli dello Stato e degli enti locali nelle qualifiche per cui sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 16, detta norme per l'assunzione nel pubblico impiego per le qualifiche per cui è necessario il solo titolo della scuola dell'obbligo. Innovando rispetto alla normativa precedente vengono eliminati i concorsi pubblici e si prevede l'assunzione attraverso il ricorso alle liste dei disoccupati degli uffici di collocamento. Evidentemente si cercavano dei meccanismi più agili, evitando procedure macchinose di concorso e la partecipazione eccessiva di concorrenti.

Al di là delle aspettative tale norma ha sortito l'effetto contrario e ha reso

quasi impossibili le assunzioni per vari ordini di problemi.

Innanzitutto le liste del collocamento non hanno garantito l'idoneità degli iscritti ai ruoli professionali. È capitato che operai siano stati inviati per compiti impiegatizi e che degli impiegati siano stati inviati per compiti di operai. È anche avvenuto che delle donne siano state inviate per compiti disagiati come quelli di stradino o di tumulatore e di conseguenza hanno rifiutato l'impiego. Pertanto accanto alla delusione degli inviati dagli uffici di collocamento per proposte di impiego non confacenti, s'è creata una situazione di stallo per gli enti pubblici che di

fatto non riescono ad assumere per i posti vacanti in pianta organica. L'effetto di questa norma è quello di disincentivare le assunzioni e di non contribuire all'assorbimento di disoccupati.

Inoltre, in un periodo in cui la pressione della disoccupazione spinge molti verso il pubblico impiego, la norma in questione impedisce selezioni per assumere dipendenti dotati di maggiori qualità, che possono contribuire e migliorare notevolmente il funzionamento degli stessi enti pubblici.

C'è anche da aggiungere che l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, può offrire il fianco anche a dei rilievi di incostituzionalità. Precludendo la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi a coloro che sono già occupati, realizza una discriminazione per l'accesso al pubblico impiego e condanna all'impossibilità dell'interscambio tra il settore privato e quello pubblico. E non si dica che assumendo persone già occupate non si favorisce l'occupazione di disoccupati. Si realizza al più lo sblocco di posti di lavoro nel settore privato.

Di fronte a questa spiacevole situazione si imponeva la presentazione di una proposta di legge emendativa dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987. Questa proposta di legge propone la sostituzione dell'articolo 16 con un nuovo articolo che ripristina i pubblici concorsi, coerentemente allo spirito dell'articolo 97 della Costituzione. Per evitare l'eccessivo affollamento dei concorsi per le qualifiche più basse, per le quali basta il solo titolo della scuola dell'obbligo, la proposta di legge introduce l'attestato di idoneità per la partecipazione ai pubblici concorsi, articolato per le varie qualifiche, maggiormente ricorrenti nel pubblico impiego. Tali attestati da ottenere attraverso selezioni attitudinali elementari, hanno il

compito di scremare i partecipanti ai pubblici concorsi, riducendone sensibilmente il numero e garantendo l'attitudine di massima al posto messo a concorso. Gli attestati vengono rilasciati da apposite commissioni provinciali, insediate presso le singole prefetture, composte da funzionari prefettizi, degli enti locali maggiori, dai rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali e delle organizzazioni sindacali, hanno durata quinquennale e valore in tutto il territorio nazionale. Sono ovviamente esentati dalla presentazione dell'attestato di idoneità coloro che sono forniti di attestato di qualifica attinente il posto di lavoro, rilasciato dai centri regionali di formazione professionale o equiparati e coloro che comprovino con certificazione degli uffici del lavoro di aver svolto per almeno due anni un lavoro attinente al posto messo a concorso.

La proposta di legge prevede, infine, di affidare al Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il compito di adottare norme attraverso proprio decreto per determinare le modalità di nomina della commissione, le modalità delle prove di idoneità, di rilascio degli attestati e di tutto quanto sia necessario alla sua celerità ed efficacia di attuazione.

Questa proposta di legge si ripromette, in definitiva, di ovviare ad un errore del legislatore, e di dare la possibilità alle amministrazioni dello Stato e agli enti locali di dotarsi in tempi celeri di personale idoneo e qualificato, di evitare concorsi affollatissimi e di durata eccessiva e di semplificare le stesse nomine per gli incarichi a tempo indeterminato, privilegiando gli idonei nelle graduatorie di concorso. È opportuno richiamare l'esigenza di una rapida approvazione per evitare il protrarsi di una situazione di grave stallo per la pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*). — 1. È istituito un attestato di idoneità, articolato per qualifiche funzionali, per poter partecipare ai pubblici concorsi, indetti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici, per l'assunzione a posti di qualifica per cui sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

2. L'attestato di idoneità è altresì necessario per la partecipazione ai pubblici concorsi, per le qualifiche professionali di cui al comma 1, banditi da regioni, province e comuni e da altri enti sottoposti al contratto collettivo di lavoro degli enti locali e dalle unità sanitarie locali.

3. È esentato dalla presentazione dell'attestato d'idoneità chi sia in possesso di attestato di qualificazione professionale, attinente al posto messo a concorso, rilasciato dai centri regionali di formazione professionale o comunque riconosciuti o abbia un attestato dell'ufficio circoscrizionale per l'impiego comprovante di aver svolto per almeno due anni un'attività lavorativa corrispondente a quella del posto messo a concorso. L'attestato di idoneità ha valore su tutto il territorio nazionale ed ha durata di cinque anni dalla data del rilascio.

4. L'attestato di idoneità relativo ad ogni qualifica funzionale è rilasciato da apposita commissione provinciale, previo il superamento di opportune prove attitudinali di carattere elementare, articolate sulla base delle qualifiche funzionali previste dai contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego.

5. La commissione provinciale, di cui al comma 4, è insediata presso la prefettura di ogni provincia, è presieduta da un

funzionario della carriera direttiva, designato dal prefetto. La commissione, oltre che dal presidente, è composta da due funzionari della carriera direttiva designati, rispettivamente, dal presidente dell'amministrazione provinciale e dal sindaco del comune capoluogo di provincia, da un rappresentante delle associazioni degli enti locali operanti nella provincia, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del pubblico impiego, sottoscrittrici del relativo contratto nazionale di lavoro; funge da segretario un impiegato di qualifica corrispondente alla ex carriera di concetto designato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono determinate le modalità di nomina della commissione di cui al comma 5, la durata in carica della medesima, le modalità di funzionamento e di rilascio degli attestati di idoneità, la possibilità di avvalersi di esperti, di articolarsi in sottocommissioni anche decentrate ed i vari tipi di attestati di idoneità.

7. Le assunzioni a tempo determinato per le qualifiche, di cui al comma 1, avvengono per chiamata, dando la precedenza agli idonei delle graduatorie di concorso ancora valide e con il requisito necessario della iscrizione nelle liste dei disoccupati ».